



COMUNE DI NARO

LLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 202 DEL 02/03/2026

OGGETTO: Diniego totale ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. 11086 del 25/08/2022 presentata dal Sig. [redacted] nato a Naro il [redacted] C.F. [redacted] residente a Naro in Via Bellini n. 51. Fasc. 75

L'anno duemilaventisei, il giorno 02 del mese di marzo alle ore 15,30 e seguenti nella sede del Comune di Naro, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Naro, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Vito Montana	Presidente	X	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott.ssa Roberta MAROTTA	Componente	X	

Partecipa alla riunione Scalisi Salvatore che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premesso che:

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ha disposto – giusto verbale n. 1 del 30.06.2022 -, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso, la cui scadenza è stabilita il 29 agosto 2022;

- detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e se ne è data anche comunicazione agli organi di stampa;

- con verbale n. 4 del 27/08/2022 questa Commissione ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo fino al 28 settembre 2022;

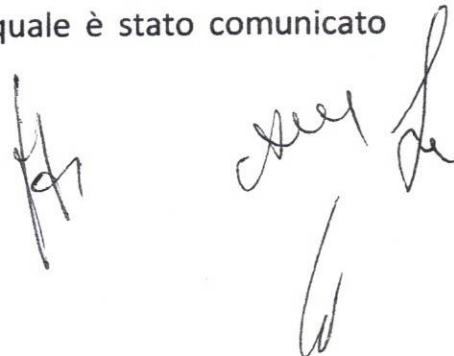
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2019;

VISTA

- l'istanza prot. 10961 del 23/08/2022 presentata dal Sig.  nato a Naro il  C.F.  residente a Naro in Via Bellini n. 51, con la quale ha chiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito vantato nei confronti del Comune medesimo per l'importo totale di €  relativamente alla mancata corresponsione compenso Piano Miglioramento relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 e Lavoro Straordinario P.M. per ore di lavoro straordinario svolto dal 01/07/2017 al 31/12/2017;

- la propria nota prot. n. 12146 del 12/09/2022 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

DATO ATTO



- che con nota n. prot. 13506 del 04/10/2022 è stato chiesto al responsabile di P.O. pro-tempore competente per la materia la rilevazione del presunto debito ai sensi dell'art. 254 c. 4 del TUEL;

- che con nota prot. N. 6753 del 12/05/2023 il Responsabile Settore 2 rilasciava Scheda di Rilevazione del Debito Fuori Bilancio (Scheda B) con allegato "A" contenente la "Relazione istruttoria per riconoscimento debiti fuori bilancio";

- che questa Commissione con note n. 10397 del 16/07/2024, ha rappresentato la necessità di integrazione documentale al responsabile *pro-tempore* del servizio, ed altri responsabili di P.O.;

- che con nota prot. n. 16142 del 31/10/2024 Il Responsabile del Settore II° pro tempore ha prodotto documentazione integrativa in riscontro alla nota prot. n. 10397 del 16/07/2024 successivamente integrata con nota di rettifica n. 18190 del 09.12.2024;

- che la commissione con successiva nota prot. n. 5302 del 08/04/2025 inviava ulteriore richiesta di documentazione integrativa;

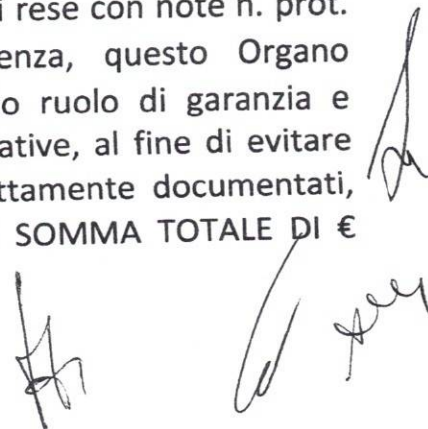
- che la commissione con successiva nota prot. N. 9331 del 23/06/2025 ha sollecitato l'adempimento riferito alla necessità di integrazione documentale ai Responsabili dell'area n.1 e n.5 incaricati di E.Q.;

- che con nota prot. 10000 del 04/07/2025 il Responsabile pro-tempore del Servizio competente del settore V°, ha dato riscontro alla richiesta di cui alla nota n. prot. 9331 del 23/06/2025 suindicata;

- che con nota prot. 2416 del 09/02/2026 è stato comunicato all'istante il PREAVVISO di diniego TOTALE dell'istanza per sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis del DPR n. 241/1990 e ss.mm.ii., assegnando il termine di 10 giorni per presentare osservazioni, a cui non è conseguito alcun riscontro ai fini della valutazione della ammissibilità del credito vantato.

CONSIDERATO:

- che a conclusione della istruttoria effettuata – previo esame della documentazione allegata all'istanza summenzionata, nonché delle attestazioni rese con note n. prot. 6753 del 12/05/2023 per quanto di propria competenza, questo Organo Straordinario di liquidazione, nell'espletamento del proprio ruolo di garanzia e controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative, al fine di evitare che vengano ammessi crediti non giustificati o non correttamente documentati, rileva **LA NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELLA SOMMA TOTALE DI €** , **per i motivi di seguito illustrati:**



- che tra i residui passivi di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione non sussistono residui inerenti sia al Fondo per il lavoro straordinario che al Fondo risorse Decentrate del personale dipendente per l'annualità 2017 e 2019, ciò impedendo il riconoscimento di ulteriori compensi per indennità varie e lavoro straordinario oltre i limiti dei Fondi stessi come costituiti ed interamente utilizzati.

- che con riferimento all'importo richiesto a titolo di corrispettivo della prestazione riferita ai progetti del Piano di Miglioramento per le annualità 2017-2018-2019, ad esito di richiesta di attestazione integrativa, n. prot, 5302 del 08.04.2025, è stato riscontrato, con nota n. prot. 10000 del 04/06/2025 che l'ultimo provvedimento di costituzione del fondo risorse decentrate è riferito alla annualità 2017, ed, altresì, che non sussiste alcuna attività di monitoraggio né di verifica, né tantomeno di attività valutativa del Nucleo di valutazione per gli anni di riferimento, ma che sussistono solamente delle attestazioni di raggiungimento degli obiettivi del piano di miglioramento P.M. per le annualità 2018-2019 fatte dal Comandante della P.M. pro tempore;

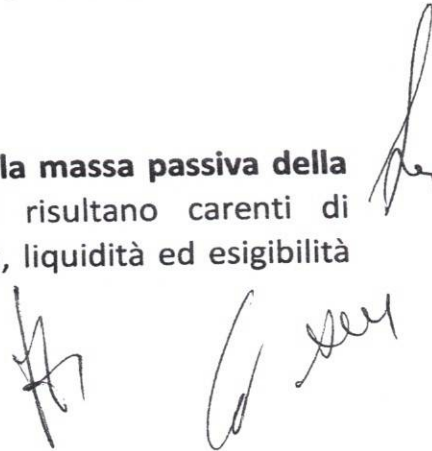
- che, in particolare, difettano nel caso in esame, gli altri requisiti di cui alla richiesta di attestazione integrativa ovvero la sussistenza del Piano della performance/peg relativo all'anno di riferimento contenente obiettivi specifici e standard prefissati e assegnati da parte dell'organo di indirizzo politico, nonché un provvedimento/regolamento contenente la metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale con riferimento alle figure apicali ed ai dipendenti in generale atteso che il regolamento inviato in allegato si riferisce alla sola metodologia di valutazione dei responsabili apicali incaricati di E.Q;

VALUTATO, INFINE:

- che non sussiste alcun monitoraggio e verifica del grado di realizzazione degli obiettivi di performance stessi mediante apposita relazione illustrativa dei risultati raggiunti e successivo atto di valutazione dell'organo competente (OIV, Nucleo di valutazione) della performance organizzativa e individuale e rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo;

VERIFICATO:

- che, per l'effetto è **stata accertata la non ammissibilità alla massa passiva della somma totale di € 3.000,00** atteso che le richieste risultano carenti di documentazione idonea a comprovare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito vantato.



RITENUTO

- che in definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, in forza della documentazione prodotta dalla parte istante, oltre che dell'istruttoria degli uffici, nel caso di specie, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva come sopra formulata.

RILEVATO:

- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;

RITENUTO:

- pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

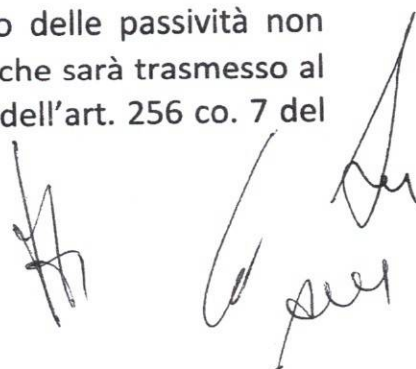
Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1-Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

N° Fasc.	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO	IMPORTO LORDO RICHiesto	IMPORTO NON AMMESSO
75	Sig. [redacted] nato a Naro il [redacted] C.F. [redacted] residente a Naro in Via [redacted] n. [redacted]	prot. 11086 del 25/08/2022	vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto	€ [redacted]	€ [redacted]

2- Di includere il suddetto debito, non ammesso, nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;



3- **Di disporre** la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali e la trasmissione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti conseguenziali di competenza:

Al Sindaco del Comune di Naro;

Al Responsabile del Servizio Finanziario;

Al Collegio dei revisori dei conti.

4- **Di disporre** la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;

5- **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

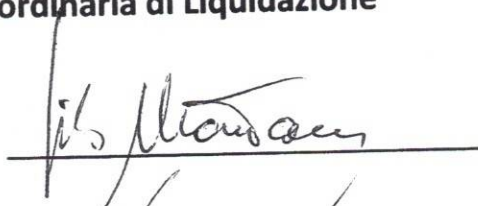
6- **Di dare atto** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

Si passa alla trattazione del prossimo punto dell'O.d.g. della seduta odierna.

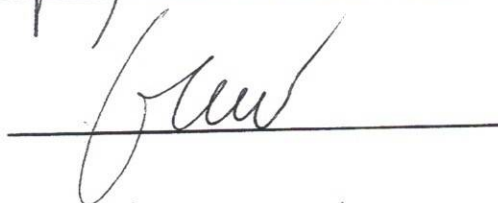
Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente Dott. Vito Montana



Il Componente Dott. Giuseppe Imbrò

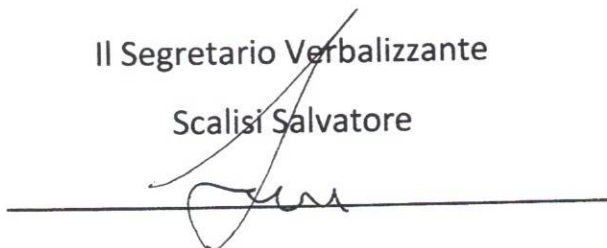


Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta



Il Segretario Verbalizzante

Scalisi Salvatore



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Naro: www.comune.naro.ag.it Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Naro, li _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Naro, li 02/03/2026

Il Segretario Verbalizzante
Scalisi Salvatore

